

REGIO DECRETO 26 settembre 1869 , n. 5286

Col quale si istituiscono le Intendenze di Finanza. (069U5286)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Capoluogo di ogni Provincia sara' istituito un Ufficio col nome di Intendenza di Finanza, nel quale saranno concentrate le attribuzioni che attualmente spettano alle Direzioni compartimentali del Demanio e delle Tasse sugli affari, delle Imposte dirette, del Catasto e dei Pesi e Misure, delle Gabelle, alle Ispezioni distrettuali ed alle Agenzie del Tesoro, salvo rispetto alle Gabelle le eccezioni indicate in appresso.

Nulla e' innovato per il servizio del Debito Pubblico e delle Casse dei Depositi e Prestiti, del Contenzioso finanziario e del Lotto.

Art. 2.

Oltre agli Uffici finanziari con vario nome esistenti nelle Provincie del Regno, passeranno sotto la dipendenza dell'Intendente di Finanza anco le speciali Amministrazioni investite di qualche servizio di interesse finanziario nelle Provincie medesime, tranne le

eccezioni che saranno stabilite per Decreto Reale.

Passera' altresì sotto la dipendenza dell'Intendenza di Finanza il servizio, dei cespiti di rendita posseduti nella Provincia dall'Amministrazione del Fondo per il culto, e che le furono assegnati dall'articolo 2 della Legge del 15 agosto 1867.

Per i procedimenti di questo servizio, le Intendenze di Finanza corrisponderanno coll'Amministrazione centrale del Fondo per il culto, sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 3.

Il servizio doganale sarà sotto la dipendenza dell'Intendente di Finanza.

Pero' i Direttori di Dogana dovranno provvedere all'andamento del servizio doganale in tutta la Provincia nella quale hanno sede: essi avranno le facoltà che per le vigenti disposizioni sono riservate al Direttore delle Gabelle per ciò che riguarda il Regolamento e la Tariffa doganale.

La revisione degli introiti doganali sarà concentrata presso la Direzione generale delle Gabelle.

Art. 4.

La Guardia doganale sarà riunita sotto Comandi che comprenderanno più Provincie.

Ogni Comando starrà sotto la direzione di un Ispettore capo della Guardia il quale provvederà a tutto ciò che si riferisce all'arruolamento, alla disciplina ed alle masse del Corpo.

I Consigli di disciplina saranno presieduti dall'Intendente di Finanza da cui dipende l'imputato.

Art. 5.

Gli Intendenti per ciascuna categoria d'affari corrisponderanno col Ministro o col Direttore generale da cui gli affari dipendono.

Nei casi di massima urgenza e che eccedano la loro competenza,

ricorreranno ai Prefetti e ne eseguiranno le decisioni; e vi ricorreranno in ogni caso in cui richieggasi l'uso della forza pubblica.

Art. 6.

Le proprietà demaniali, che si estendono nel territorio di due o più Province senza avere una Amministrazione speciale, saranno sottoposte a quella Intendenza che verrà designata con Decreto Ministeriale.

Art. 7.

Le intendenze di Finanza si distinguono in quattro classi.

Il numero delle Intendenze per ciascuna classe, il numero e le rispettive piante organiche del personale saranno stabiliti per Decreto Reale.

I gradi, le classi e gli stipendi del personale delle Intendenze sono determinati in conformità dell'annessa Tabella A.

Art. 8.

L'Intendente di Finanza provvederà alle spese del proprio Ufficio, ed a quelle della dipendente Direzione di Dogana, mediante le somme a ciò assegnate dal Ministero delle Finanze sul fondo a ciò destinato nel bilancio dello Stato.

Fra le spese d'Ufficio si comprenderanno le retribuzioni del personale assunto dall'Intendente a prestare un'opera puramente materiale e manuale.

Di tali spese l'Intendente renderà conto annualmente al Ministero delle Finanze.

Art. 9.

Le speciali norme di amministrazione, le attribuzioni degli Intendenti nei rapporti coi Prefetti e con l'Amministrazione centrale, e le loro relazioni cogli Uffici dipendenti, saranno

determinate da un Regolamento approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il presente Decreto andra' in esecuzione il 1° gennaio 1870.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi' 26 settembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 2 ottobre 1869

Reg. 48 Atti del Governo a c. 125. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Pironti.

L. G. Cambray Digny.

Tabella A.

Gradi, classi e stipendi del personale delle Intendenze di Finanza.

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)